



Coro del Teatro Garibaldi A.P.S.
Statuto dell'Associazione

Art. 1. Denominazione dell'Associazione e utilizzo della denominazione A.P.S.

Per iniziativa di alcuni cultori della musica corale e vocale in genere si costituisce l'ente del Terzo Settore denominato Associazione *Coro del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno - Coro di Voci Bianche Florilegium Associazione di Promozione Sociale* (Abbreviato in *Coro del Teatro Garibaldi A.P.S.*), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017, delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto in quanto compatibili.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, ma solo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. Sede e durata

L'Associazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (Firenze) in Via Giovanni Magherini Graziani 20. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni staccate dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, della Città Metropolitana di Firenze di quello regionale della Toscana, e può partecipare o aderire a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. Il cambio di sede non comporta nuova redazione dello Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la diffusione e la pratica del canto corale in particolar modo con la conduzione del Coro del Teatro Garibaldi e di tutti i gruppi vocali e strumentali ad esso correlati; tale finalità è perseguita anche per il tramite della formazione vocale e musicale dei cantori e dei soci, con azioni di didattica individuale e di gruppo, e della ricerca specifica di un repertorio adatto a consentire e favorire la crescita vocale e musicale dei singoli coristi e dell'insieme corale. L'Associazione ha inoltre la finalità di favorire, accogliere e sviluppare altre forme di partecipazione corale e musicale in genere, onde esercitare una spinta aggregativa soprattutto fra i giovani. Ha poi lo scopo di educare all'ascolto della musica in special modo dal vivo, guardando alle realtà concertistiche del territorio: in primo luogo al Teatro Garibaldi come interlocutore privilegiato. Si propone inoltre di ricercare forme di collaborazione e di scambio culturale con altre realtà corali e musicali, specie quelle presenti sul territorio valdarnese e toscano in generale. Tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale possono essere svolte anche in forma di azione volontaria e prevedere l'erogazione liberale di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 4. Attività

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettera i dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo; ai sensi

dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Tali attività sono comunque finalizzate allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina le modalità operative di partecipazione alla vita sociale e dà attuazione allo Statuto. Il Regolamento può integrare norme e prescrizioni di carattere generale e puntuale, con il solo vincolo di non poter derogare alle prescrizioni dello Statuto stesso nonché alle Norme vigenti. Il Regolamento individua inoltre le modalità di partecipazione alle attività dei gruppi corali e musicali, le modalità di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e può prevedere la suddivisione delle singole attività in dipartimenti. Il Regolamento è deliberato dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 5. Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile.

Art. 6. Patrimonio e beni

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di ogni entrata comunque denominata, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il patrimonio è costituito dai beni che diverranno proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, dai contributi erogati dagli Enti Locali, Associazioni, Enti, imprese e privati e da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, inclusi i proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali, proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, i rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata o

provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017. Spetta al Regolamento la fissazione delle quote e la disciplina per l'accettazione di contributi, erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 7. Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio - fatte salve eventuali proroghe previste dalla Norma - il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017; tale ultimo adempimento deve essere attuato se previsto per legge, in relazione alla consistenza delle entrate, e può comunque essere effettuato in via facoltativa. Sempre in relazione alle prescrizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione, laddove dovuto, provvede nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 8. Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che ne condividono gli obbiettivi e che intendono adoperarsi per il conseguimento di essi attraverso i mezzi precedentemente esposti. I soci possono essere persone fisiche o anche enti, previa espressa domanda scritta; con tale domanda essi si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici o denominazione nel caso di enti, nonché dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

È compito del Regolamento disciplinare le modalità di redazione della domanda di associazione; il regolamento disciplina inoltre le diverse qualifiche di socio, siano esse quelle di socio ordinario, benemerito, onorario o altrimenti denominato.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi: comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione, svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione, morosità rispetto al pagamento delle quote, inosservanza dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali. Il Regolamento disciplina le procedure di scioglimento.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali e le attività dell'Associazione; essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate per l'attività

prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i libri sociali; se soci da almeno tre mesi, di votare in Assemblea, nella quale hanno diritto ad un singolo voto anche se trattasi di rappresentante di associazione membro, indipendentemente dalla dimensione del proprio corpo sociale. Hanno il dovere di rispettare il presente statuto e il regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'organo di controllo, anche in forma monocratica, se previsto dalla Legge.

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, se del caso in forma digitale

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Art. 11. Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, tranne casi di comprovata urgenza. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio (o rendiconto di cassa) di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva il Regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega o in remoto, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti (assemblea ordinaria). Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (assemblea straordinaria). Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea si riunisce di norma a Figline e Incisa Valdarno; la partecipazione può avvenire anche in audio o videoconferenza a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al segretario verbalizzante

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione in teleconferenza dovranno essere indicate le risorse tecnologiche o informatiche da impiegarsi per raggiungere il meeting.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali non si sia avuto scioglimento individuale a norma dell'art. 8. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, che possono essere rieletti. L'assemblea delibera in ordine al numero dei consiglieri. Sono elettori ed eleggibili tutte le persone fisiche associate, nonché i legali rappresentanti di enti o associazioni anch'essi associati. I componenti del consiglio restano comunque in carica fino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno consiliare. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere il Consiglio stesso alla prima riunione provvede alla surroga, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea il Consiglio decade si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età convoca l'assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente (anche se del caso su indicazione dell'assemblea per acclamazione), un Vicepresidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione; si riunisce (anche in teleconferenza, con le modalità previste all'art. 9 per l'Assemblea) tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto di cassa all'ammontare delle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti; anche in caso di assenza di uno dei componenti le deliberazioni si intendono validamente assunte in caso di votazione favorevole della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per età. Per ogni riunione verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio o il rendiconto di cassa per ogni esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione - salvo casi di comprovata urgenza - di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail o altro strumento che, anche previo invio di conferma digitale, attesti l'avvenuta ricezione

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti

tutti i componenti in carica e gli eventuali componenti dell'organo di controllo se nominato; in alternativa i suddetti devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 14. Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; se anche questi è impossibilitato il Presidente può attribuire procura speciale ad altro consigliere.

Art. 15. Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo, se previsto dalla Legge, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, laddove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente. Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale, e solo se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Prestazioni professionali

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 17. Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi sono sottoposte, nei casi non vietati dalla legge, al Consiglio di Amministrazione. Qualora la controversia veda come parte in causa uno o più consiglieri, l'Assemblea nomina uno o più supplenti per dirimere la controversia stessa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.